

Ministero della Giustizia		
TRIBUNALE DI SIRACUSA		
N. 767/Int. 26.05.2021		
1	1	1
Fascicolo		
47/2021		



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
 presso il  
**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**PROTOCOLLO FRA IL TRIBUNALE E LA PROCURA DELLA  
 REPUBBLICA PER LA GESTIONE DEL PROCESSO CIVILE  
 TELEMATICO NEI PROCEDIMENTI CIVILI E NELLE  
 PROCEDURE CONCORDAZIONI**

Il protocollo qui di seguito riportato si prefigge l'obiettivo di formalizzare e rendere omogenee le prassi organizzative tra gli Uffici Giudiziari sottoscrittori alla luce dell'interlocuzione avviata negli ultimi mesi tra Magistrati della Prima Sezione Civile addetti al settore famiglia, della volontaria giurisdizione e delle procedure concorsuali, e i Magistrati della locale Procura.

La constatazione delle prassi esistenti ha indotto gli Uffici Giudiziari sottoscrittori ad una attenta riflessione sulle forme volte ad assicurare la presenza del pubblico ministero nel processo civile e nelle procedure concorsuali, ed ha fatto emergere, d'un canto, la necessità di una ricognizione del ruolo del Pubblico Ministero nel processo civile (intervento obbligatorio, visti, pareri, comunicazioni, etc.), dall'altro, l'esigenza di individuare nuove forme comunicative tra Tribunale e Procura, abbandonando la trasmissione cartacea dei fascicoli per il parere o per il visto e favorendo la dematerializzazione dei fascicoli, in guisa da sfruttare i canali telematici per i relativi flussi comunicativi.

I profili inerenti al ruolo e all'intervento del pubblico ministero nelle procedure concorsuali è stato già oggetto di autonomo protocollo sottoscritto dagli intestati Uffici Giudiziari in data 13 gennaio 2021, rimanendo da formalizzare unicamente le regole riguardanti le modalità di comunicazione telematica degli atti e dei provvedimenti, che formeranno oggetto del presente protocollo.

Quanto agli altri procedimenti civili, nelle cause in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, già da tempo in giurisprudenza sono state elaborate soluzioni applicative che hanno ritenuto sufficiente una pura



e semplice comunicazione al pubblico ministero dell'esistenza del processo in modo da metterlo in condizioni di intervenire, con conseguente irrilevanza del suo effettivo intervento.

Inoltre, dopo attenta riflessione, gli Uffici Giudiziari sottoscrittori hanno ritenuto che le ipotesi in cui la legge prevede che debba essere "sentito" il Pubblico Ministero (a titolo esemplificativo, artt. 32 e 38 disp. att. c.c.) vadano assimilate ai casi di intervento obbligatorio (rientranti nella categoria degli "altri casi previsti dalla legge" di cui all'art. 70 n. 5 c.p.c.), talché si provvederà, anche in tali ipotesi, alla mera comunicazione dell'atto introduttivo, senza effettuare, nel corso del procedimento, ulteriori richieste di pareri o conclusioni in prossimità della decisione.

Ciò posto, ferma l'autonomia interpretativa delle norme in capo ai singoli magistrati, gli Uffici Giudiziari sottoscrittori, nel solco della promozione delle buone prassi in materia organizzativa, intendono superare l'attuale prassi, in favore di soluzioni finalizzate a dare visibilità e trasmettere in via telematica i fascicoli al Pubblico Ministero mediante l'applicativo *Consolle del Pubblico Ministero*, già attivato e operativo presso i pubblici ministeri che si occupano degli affari civili.

L'uso degli applicativi connessi al processo civile telematico accelera infatti le comunicazioni fra i soggetti che prendono parte al procedimento civile, consentendo, al contempo, di realizzare economie in termini di risparmio di costi e di impiego di personale.

Del resto, i fascicoli civili e delle procedure concorsuali sono composti prevalentemente da documenti informatici posto che a partire dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili il deposito degli atti e dei documenti da parte dei difensori di parti costituite avviene esclusivamente tramite deposito telematico e analoga disposizione è prevista nelle procedure concorsuali in relazione agli atti degli organi della procedura (art. 16 bis co. 1 e co.3 d.l. 179/2012 convertito nella L. 221/2012).

Inoltre, sono ormai pienamente operativi i flussi telematici fra Procura e Tribunale che consentono l'invio degli atti dai registri di cancelleria SICID (affari civili) e SIECIC (procedure concorsuali) del Tribunale al registro SICID della Procura e viceversa.



Tanto premesso, tra le Parti si conviene quanto segue.

**ART. 1**  
**CAUSE IN CUI È PREVISTO**  
**L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO**

Nei casi previsti dalla legge (TABELLA 1), l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero sarà garantito mediante la comunicazione in via telematica, a cura della cancelleria, del decreto di fissazione udienza (procedimenti in camera di consiglio) o dell'atto di citazione (procedimenti soggetti a rito ordinario).


In particolare, nei procedimenti in camera di consiglio (atto introduttivo "ricorso"), la cancelleria provvederà a comunicare unicamente il **decreto di fissazione udienza**.

La comunicazione sarà effettuata mediante invio di *richiesta di Visto* al PM contestualmente allo "scarico" dell'evento relativo all'emissione del decreto di fissazione udienza, selezionando, nella maschera di aggiornamento del fascicolo, il *Check-box* "al PM/PG", come illustrato in figura.

The screenshot shows a web-based form for updating a case file. At the top, there are several checkboxes: 'Invio comunicazione' (unchecked), 'Pagamento Telematico' (unchecked), 'Invio notifica' (unchecked), 'Pagamento Tradizionale' (unchecked), 'al PM/PG' (checked), 'In visione al giudice' (unchecked), 'Segnalazione urgenza' (unchecked), and 'Associa a evento' (unchecked). Below these is a 'Data evento' field with the value '15 giugno 2017'. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Annulla', 'Indietro', and 'Conferma'. An arrow points to the 'al PM/PG' checkbox.


In tal modo si attiverà la maschera di dettaglio richiesta, come illustrato nella figura che segue, nella quale dovrà inserirsi come tipologia della richiesta "Visto" e come destinatario "PM".






Nel caso di procedimento soggetto a rito ordinario (atto introduttivo "citazione"), la cancelleria, al momento dell'iscrizione a ruolo, invierà al PM l'atto di citazione con la **richiesta di Visto**.

In tal caso, l'invio telematico della richiesta di visto al PM deve essere eseguito utilizzando, in fase di aggiornamento del fascicolo, l'evento specifico..... specifici quali "PASSAGGIO ATTI AL PM/PG (V.G.)", "PASSAGGIO ATTI AL PM/PG" o "INTERVENTO DEL PM" il quale consente di selezionare l'atto da porre all'attenzione del PM.



Il Pubblico Ministero, laddove non intenda spiegare effettivo intervento nel procedimento, si limiterà ad apporre sull'atto trasmesso il proprio "Visto" dall'apposita area "*Visti da apporre*" rinvenibile all'interno della *Scrivania* dell'applicativo *consolle del pubblico ministero*.



La cancelleria del Tribunale provvederà ad acquisire nel fascicolo telematico l'apposizione del visto da parte del PM, **senza porre in visione** l'evento al giudice.

La comunicazione dell'atto introduttivo comporta l'automatica apertura di visibilità del fascicolo al PM.

La visione degli atti contenuti nel fascicolo civile da parte del PM è assicurata tramite l'apposita funzionalità "*Contenuto fascicolo*" rinvenibile nella toolbar collocata nella parte superiore della schermata della Consolle del PM.

Attraverso questa funzionalità è possibile visualizzare il dettaglio del fascicolo del PM. Per visualizzare il fascicolo del procedimento occorre invece selezionare la funzionalità "*Visualizza fascicolo U.G.*".



Nel caso in cui la funzionalità "*Visualizza fascicolo U.G.*" non risulti operativa, il Pubblico ministero richiederà tramite l'apposita funzionalità della Consolle PM la visibilità del fascicolo civile.

La cancelleria è autorizzata sin d'ora, limitatamente ai procedimenti di cui alla Tabella 1, ad accettare la richiesta di visibilità.



## TABELLA 1

### Cause in cui è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero (art. 70 c.p.c.)

#### 1a. cause che egli stesso potrebbe proporre (art. 70, comma 1, n. 1):

- associazioni (artt. 23 comma 1, 27 cc e 11 disp. att. cc);
- assenza e di dichiarazione di morte presunta (artt. 48 comma 1, 50, 58 comma 1, 62 comma 2, 67 cc; 721 cpc);
- disconoscimento della paternità (artt. 244 comma 6, 264, 279 comma 3 cc);
- matrimonio (artt. 85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125 cc);
- disconoscimento della paternità (artt. 244 comma 6, 264, 279 comma 3 cc);
- stato civile (artt. 78, 95, 96, 98, dPR 3 novembre 2000, n. 396);
- rifiuto delle cure mediche proposte da parte del rappresentante legale del minore o incapace in mancanza di D.A.T. (art. 3, comma 5 della recentissima legge 22 dicembre 2017, n. 219 sul testamento biologico)
- nomina di un curatore speciale per minori, incapaci o persone giuridiche (artt. 79 e 80 cpc, in combinato disposto con l'art. 77 cpp).

#### 1b. cause matrimoniali (art. 70, comma 1, n. 2):

- cause di separazione personale dei coniugi;
- cause di divorzio;
- cause di scioglimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso;
- procedimenti camerati per modifica delle condizioni di separazione o divorzio riguardanti i figli minorenni;

#### 1c. cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone (art. 70, comma 1, n. 3):

- tutela dei minori (artt. 321, 336, 361 cc);
- amministrazione di sostegno (artt. 406, 410 comma 2, 412 comma 1, 413 comma 1 cc);
- interdizione e inabilitazione (artt. 417 comma 1, 418 comma 2, 429 comma 1 cc);

#### 1d. altri casi previsti dalla legge art. 70, comma 1, n. 5):

- procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale (art. 32 disp. att. c.c.)
- esclusione del coniuge dall'amministrazione dei beni della comunione (art. 183 c.c. e 33 disp. att. c.c.)
- procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori (art. 38 disp. att. c.c.)

- procedimento di querela di falso a tutela della pubblica fede ai sensi dell'art. 221 cpc;
- adozione dei provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso (art. 721 cpc);
- ricorso avverso il rifiuto alle pubblicazioni ed alla celebrazione matrimoniale (artt. 98 e 112 cc);
- adozione di maggiorenni (art. 313 cc)
- rettificazione di attribuzione di sesso (art. 2 legge 14 aprile 1982, n. 164 e 31 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150);
- opposizione alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio (art. 21 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150),
- procedimenti in materia elettorale e di ordini professionali di cui agli artt. 22, 23, 24, 26 e 27 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.
- esclusione del coniuge dall'amministrazione dei beni della comunione (art. 183 c.c. e 33 disp. att. c.c.)
- notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.)



**ART. 2**  
**COMUNICAZIONE DI SPECIFICI ATTI DEL PROCEDIMENTO**

Analoga *richiesta di Visto* al PM sarà effettuata dalla cancelleria in tutti i casi in cui la legge prevede la comunicazione al Pubblico Ministero di specifici atti del procedimento, diversi ed ulteriori rispetto al decreto di fissazione udienza e all'atto introduttivo (TABELLA 2).

**TABELLA 2**  
**Comunicazione obbligatoria di  
specifici provvedimenti al Pubblico Ministero**

- 2a. Ordinanza presidenziale, sia nei procedimenti di separazione giudiziale (art. 709, comma 1, c.p.c.) che nei procedimenti di divorzio<sup>1</sup>;
- 2b. Tutte le volte in cui il Giudice lo ritenga opportuno, dandone espressa disposizione in calce al provvedimento.

Anche in tal caso, il Pubblico Ministero provvederà ad apporre sull'atto trasmesso il proprio "Visto" dall'apposita area "*Visti da apporre*" rinvenibile all'interno della *Scrivania* dell'applicativo *consolle del pubblico ministero*.

La cancelleria del Tribunale provvederà ad acquisire nel fascicolo telematico l'apposizione del visto da parte del PM, **senza porre in visione** l'evento al giudice.

---

<sup>1</sup> Nell'ambito del procedimento di divorzio, diversamente da quanto previsto in materia di separazione, la legge non prevede espressamente la comunicazione dell'ordinanza presidenziale al pubblico ministero (seppur l'intervento di questo sia obbligatorio); tuttavia, per ragioni di analogia e di simmetria, la predetta comunicazione deve ritenersi necessaria anche nell'ambito dei procedimenti di divorzio.



### ART. 3 POTERE DI IMPUGNAZIONE DEL PM

Saranno inoltre comunicati per via telematica al Pubblico Ministero tutti i provvedimenti avverso i quali questi può proporre impugnazione (TABELLA 3).

La cancelleria provvederà ad inviare la *richiesta di Visto* al PM contestualmente allo “scarico” dell’evento relativo al provvedimento che ha definito il procedimento, selezionando, nella maschera di aggiornamento del fascicolo, il *Check-box* “al PM/PG”.

Nella maschera di dettaglio richiesta dovrà inserirsi come tipologia della richiesta “Visto” e come destinatario “PM”.

#### TABELLA 3 Potere di impugnazione del Pubblico Ministero

- 3a. cause che abbia effettivamente proposto, ai sensi dell’art. 69 c.p.c., e in quelle che avrebbe potuto proporre pur essendosi limitato ad intervenire, ai sensi dell’art. 70, comma 1, n. 1, c.p.c.<sup>2</sup>;
- 3b. sentenze di interdizione, di inabilitazione (art. 718 c.p.c.);
- 3c. cause matrimoniali<sup>3</sup>, ad eccezione che per quelle di separazione personale dei coniugi (art. 72, comma 3, c.p.c.);
- 3d. sentenze che dichiarano l’efficacia o l’inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali, salvo che quelle di separazione personale (art. 72, comma 4, c.p.c.);
- 3e. nei procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 740 c.p.c., avverso i seguenti provvedimenti:
  - decreti del giudice tutelare, ivi compresi:
    - 1) decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno;
    - 2) decreti emessi nei sub-procedimenti relativi al procedimento di amministrazione di sostegno;
    - 3) tutti i decreti di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.
  - decreti del Tribunale per i quali sia necessario il parere (inteso quale intervento obbligatorio) del pubblico ministero, ivi compresi:

<sup>2</sup> L’art. 72 c.p.c. dispone infatti che il PM che interviene nelle cause che avrebbe potuto proporre, ha gli stessi poteri conferiti alle parti private.

<sup>3</sup> In materia divorzile, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o incapaci (art. 5, comma 5, legge 1 dicembre 1970, n. 898).

- 1) i decreti emessi dal Tribunale nei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di regolamentazione dell'affidamento dei minori<sup>4</sup>;
- 2) i decreti emessi dal Tribunale nei procedimenti per modifica delle condizioni di separazione o divorzio riguardanti i figli minorenni<sup>7</sup>.

#### **ART. 4**

### **PROCEDIMENTI DI INTERDIZIONE, INABILITAZIONE E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**

Nei procedimenti di interdizione, inabilitazione ed apertura dell'amministrazione di sostegno, ai sensi dell'art. 713 c.p.c., si effettuerà una doppia comunicazione al Pubblico Ministero:

- una prima comunicazione relativa al **solo ricorso introduttivo**, per consentire al PM di richiedere, ove lo ritenga necessario, il rigetto immediato del ricorso<sup>5</sup>;
- una seconda comunicazione relativa al **decreto di fissazione udienza** successivamente emesso dal Presidente.

Entrambe le comunicazioni saranno effettuate, anche in tal caso, mediante invio di *richiesta di Visto* al PM.

Restano invece esclusi dall'obbligo della comunicazione dell'atto introduttivo al PM, tutti i **sub-procedimenti** relativi al procedimento di amministrazione di sostegno nonché tutti i procedimenti camerale di competenza del Giudice tutelare (ad es. i decreti di cui agli artt. 374, 375, 320 c.c.), sempre che il Giudice tutelare non ravvisi la sussistenza di quel pubblico interesse che lo autorizza a sollecitare l'intervento facoltativo del Pubblico Ministero attraverso la comunicazione a quest'ultimo degli atti (cfr. Trib. Milano 24/4/2014).

In tali casi si provvederà unicamente alla comunicazione al PM del decreto conclusivo del Giudice tutelare, ai fini dell'esercizio del potere di impugnazione, come previsto nella Tabella 3.

<sup>4</sup> L'art. 38, comma 3, disp. att. c.c. prevede che il tribunale provveda in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

<sup>5</sup> Sebbene la Corte Costituzionale, con sent. n. 87/1968, abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dal primo comma, secondo periodo, dell'art. 713 c.p.c., nella parte in cui permette al Tribunale di rigettare senz'altro, e cioè senza istituire contraddittorio con la parte istante, la domanda, ove il pubblico ministero ne faccia richiesta, permane l'obbligo di comunicazione del ricorso al PM e la facoltà per quest'ultimo di chiedere il rigetto, salvo l'obbligo per il Tribunale di instaurare il contraddittorio sulla richiesta di rigetto proposta *in limine* dal PM con la parte istante, disponendo la comunicazione della richiesta di rigetto al ricorrente.



**ART. 4**  
**COMUNICAZIONE DI PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO**  
**ATTIVITA' ULTERIORI A CARICO DEL PM**

In tutti i casi in cui l'atto comunicato comporta, a carico del PM, lo svolgimento di attività ulteriori rispetto alla mera apposizione del Visto (ad esempio, notifica alle controparti), la cancelleria provvederà a spuntare la casella relativa alla **segnalazione di urgenza**.

Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo, i decreti di fissazione udienza relativi a procedimenti di interdizione, inabilitazione e di apertura di amministrazione di sostegno introdotti su iniziativa del PM.

**ART. 5**  
**ATTI E PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLE PROCEDURE**  
**CONCORSUALI**

Nell'ambito delle procedure concorsuali, la comunicazione degli atti al PM verrà effettuata selezionando, nella maschera di aggiornamento del fascicolo, il *Check-box* "al PM/PG" e, nella maschera di dettaglio richiesta, la tipologia "Altro".

In tal modo, la segreteria della Procura è in grado di distinguere agevolmente gli atti inviati al PM per la richiesta di visto (da assegnare al PM di turno) da quelli che contengono comunicazioni relative a procedure concorsuali (da assegnare al PM titolare).

Il Pubblico Ministero si limiterà a prendere visione dell'atto, **senza apporre alcun visto**.

A titolo esemplificativo, vanno comunicati con la tipologia "Altro": sentenza dichiarativa di fallimento, relazione ex art. 33 l. fall., domanda di concordato preventivo, decreto di ammissione del concordato preventivo, decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare su richiesta del PM.

**ART. 6**  
**DECRETI DI LIQUIDAZIONE NELL'AMBITO DEL PATROCINIO**  
**A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE**

La comunicazione al PM dei decreti liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato in materia civile, verrà effettuata selezionando, nella maschera di aggiornamento del fascicolo, il *Check-box* "al PM/PG" e, nella maschera di dettaglio richiesta, la tipologia "Altro".

Nella descrizione dell'evento, la cancelleria avrà cura di riportare sempre la dicitura "P.S.S."


In tal modo, la segreteria della Procura è in grado di distinguere agevolmente i decreti di liquidazione in argomento dagli altri gli atti inviati al PM.

Il Pubblico Ministero si limiterà a prendere visione dell'atto, **senza apporre alcun visto.**

### DISPOSIZIONI FINALI

Poiché la trasmissione del fascicolo al PM in via telematica presuppone la digitalizzazione dell'atto introduttivo del procedimento, al fine di non gravare gli uffici di cancelleria dell'onere di provvedere all'acquisizione ottica degli atti, si invita il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a sensibilizzare i propri iscritti affinché provvedano alla redazione e al deposito telematico degli atti introduttivi di tutti i procedimenti in materia di famiglia e di volontaria giurisdizione.

Il Presidente del Tribunale  
Dott.ssa Dorotea Quartararo



Il Procuratore della Repubblica  
Dott.ssa Sabina Gambino

